



UNIRE
gente e cavalli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 185 DEL 12-2-2010

**MODIFICAZIONE ART. 53 "ESCLUSIONI E LIMITAZIONI" DEL REGOLAMENTO DELLE
CORSE AL TROTTO**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 dicembre 2007 di nomina del Presidente dell'Unire;

VISTO il decreto ministeriale n. 2389 del 15 febbraio 2007 di ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Unire;

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'art. 8 del decreto legge n. 147 del 24 giugno 2003 convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 200;

VISTO lo Statuto dell'Unire approvato con decreto interministeriale del 2 luglio 2004;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione";

VISTO l'art. 53 "Esclusioni e Limitazioni" del Regolamento delle Corse al Trotto così come modificato con deliberazione commissariale n. 75 del 24.03.2006;

PRESO ATTO della vigente normativa internazionale in materia di esclusione dei cavalli dalle corse per raggiunti limiti di età;

RITENUTO, nelle more dell'approvazione del Regolamento unico delle corse di dover progressivamente adeguare la normativa italiana e quelle che sono le attuali previsioni dei Regolamenti europei al fine di garantire pari opportunità di partecipazione all'estero ed in Italia ai cavalli che intendono prendere parte a competizioni sul territorio nazionale;

DELIBERA

Di autorizzare a partecipare a corse per un ulteriore anno, in deroga a quanto previsto dall'Art. 53 "Esclusioni e Limitazioni" del Regolamento delle corse al trotto:



UNIRE
gente e cavalli

- a) Le femmine indigene di età superiore a 7 anni che al termine del settimo anno di età si trovino in categoria D o superiore. Nessuna cavalla indigena può correre oltre l'ottavo anno di età;
- b) le femmine estere di età superiore a 7 anni che al termine del settimo anno di età abbiano i parametri per essere inserite in categoria C o superiore e che siano state importate prima del settimo anno di età. Quest'ultime possono correre solo in categoria C o superiore. Nessuna cavalla estera può correre oltre l'ottavo anno di età.

Le presenti disposizioni hanno validità per l'anno 2010 e sono fatte salve le eventuali disposizioni integrative contenute nella "Circolare di programmazione annuale 2010".

In relazione alla valutazione degli effetti della suddetta deroga potranno essere previste, nella "Circolare di programmazione annuale 2011", relativamente all'età dei cavalli, nuove e diverse limitazioni alla partecipazione a corse.

Il Segretario generale
Riccardo Acciai

Il Presidente
Goffredo Sottile